



CONSORZIO DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

STATUTO

TITOLO I

Art.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito il "CONSORZIO DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE", con attività esterna, i cui scopi, funzionamento e disciplina sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto, nonché dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e dalla Carta Etica, allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Art.2 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), con possibilità di proroga con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art.3 - SEDE

Il CONSORZIO ha sede in Comune di Tramonti di Sotto (PN), Via Pradileva n.2, presso il Centro Polifunzionale Padre Marco d'Aviano. Negli atti e nella corrispondenza del CONSORZIO devono essere indicati la sede dello stesso, l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritto e il numero dell'iscrizione.

Art.4 - SCOPO

1 - Il "CONSORZIO DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE" è un'organizzazione comune tra imprenditori per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese operanti nell'ambito agro - silvo - pastorale che opera realizzando un coordinamento ed una disciplina comuni dell'attività imprenditoriale a vantaggio delle stesse per permettere ad esse mediante detta organizzazione comune di:

- incrementare, trasformare, manipolare, conservare, commercializzare e valorizzare i prodotti agricoli;
- coltivare, raccogliere, manipolare, trasformare e commercializzare i prodotti del bosco, del sottobosco e delle piante officinali;
- valorizzare le antiche colture locali e dei relativi processi di produzione, trasformazione e commercializzazione;
- svolgere attività connesse all'attività agricola e, in particolare, le attività di agricoltura sociale, così come previsto dalla legge nazionale 18 agosto 2015 n.141;
- sviluppare la pastorizia, l'allevamento del bestiame e l'apicoltura, la conservazione, la manipolazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti, nonché il miglioramento e la valorizzazione dei prati e dei pascoli;
- sviluppare l'allevamento zootecnico, avicolo, apistico ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;
- incrementare le risorse zootecniche, organizzazione/ gestione e le strutture necessarie per lo sviluppo, la promozione e la salvaguardia della produzione casearia di montagna;
- promuovere la differenziazione e l'integrazione dei prodotti lattiero caseari dei consorziati;

- favorire la conservazione delle produzioni lattiero casearie autoctone;
- promuovere una gestione integrata e organizzata dei pascoli del territorio dei consorziati anche attraverso l'acquisto e l'affitto di terreni;
- promuovere la conservazione e lo sviluppo di specie animali bovine e ovi-caprine autoctone;
- promuovere lo studio, la sperimentazione, lo sviluppo genetico e la selezione bovina e ovi-caprina ai fini del miglioramento genetico;
- promuovere e organizzare la distribuzione e la vendita di prodotti dei consorziati;
- favorire il collocamento degli animali provenienti dagli allevamenti dei consorziati, dei prodotti e sottoprodotti derivati anche attraverso la gestione di un apposito centro di macellazione e lavorazione delle carni in area consortile;
- difendere e tutelare la produzione e la commercializzazione delle carni di animali allevati in area montana e dei suoi prodotti trasformati di salumeria (anche mediante la registrazione dei prodotti);
- migliorare la qualità del prodotto della carne e/o degli insaccati dando ai consorziati i necessari indirizzi e assistenza di carattere tecnico sulla produzione, favorendo inoltre corsi di istruzione professionale per allevatori e trasformatori e corsi di aggiornamento tecnico e professionale;
- valorizzare le carni prodotte nell'area consortile ed i suoi prodotti trasformati, nonché sostenere la certificazione del sistema di allevamento e alimentazione locale;
- migliorare la capacità produttiva ed efficienza organizzativa e gestionale, fungendo da soggetto per lo sviluppo e il rilancio di tutto il settore forestale (maestranze, infrastrutture, meccanizzazione, servizi, industria delle macchine termiche) e per l'incremento dell'impresa forestale, affinché venga, in particolare, incentivato l'accorpamento delle proprietà ed aumentata la disponibilità della materia prima, realizzato un organico processo produttivo che dal soprassuolo arboreo giunga all'erogazione di energia;
- accrescere la produzione di legno e, quindi, la fase da albero a legno (utilizzazioni forestali) e la trasformazione del legno in energia, ossia della fase dal legno all'energia, fino all'erogazione dell'energia all'utente;
- incentivare l'uso delle biomasse o lo sviluppo del risparmio energetico;
- realizzare interventi di sostegno alla selvicoltura naturalistica per accrescere il valore economico e sociale del patrimonio ambientale e promuovere e sostenere una efficiente Gestione Forestale Sostenibile (GFS), anche attraverso l'applicazione di sistemi di certificazione di gestione forestale atti a favorire la sostenibilità e la biodiversità ed a promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali;
- realizzare interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie di servizio all'esbosco e di stoccaggio del materiale legnoso;
- diffondere gli incentivi per la meccanizzazione forestale;
- razionalizzare e aumentare la produttività legnosa della foresta in un contesto compatibile sotto il profilo biologico (perpetuazione della foresta) ed ecologico (funzionalità della foresta), concorrendo ad impedire che l'impoverimento del contenuto storico – paesaggistico dei diversi complessi forestali, e del territorio in genere, continui ad avere ripercussioni dirette nel settore turistico.

A tale scopo il CONSORZIO potrà in essere le attività atte a:

- coordinare o programmare, nonché stipulare contratti e convenzioni per conto e nell'interesse degli associati, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato del prodotto;
- gestire a qualsiasi titolo impianti ed attrezzature per la raccolta, la macellazione, la trasformazione, la stagionatura, il confezionamento e la conservazione del prodotto dei soci nonché per ogni altra attività connessa;
- gestire impianti per la raccolta del latte conferito dagli allevatori consorziati e la trasformazione, la stagionatura, il confezionamento e la conservazione dei prodotti derivati;
- gestire impianti per la raccolta, la trasformazione, la stagionatura, il confezionamento e la conservazione del latte degli allevatori consorziati;
- istruire tutte le procedure necessarie e i regolamenti per disciplinare: la marchiatura, la programmazione della produzione e quant'altro necessario per il buon funzionamento del Consorzio;

- svolgere azioni di valorizzazione del prodotto e, a tal fine, operare le necessarie azioni di tutela del marchio consortile;
- promuovere, favorire, organizzare tutte le iniziative orientate a valorizzare le produzioni locali ed i suoi prodotti trasformati, attestandone la qualità;
- acquistare, assumere in affitto o in altre forme di gestione terreni di Enti Pubblici, Morali o Privati, con particolare riferimento alle terre incolte eventualmente assegnate in forza di leggi speciali, da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione;
- realizzare e gestire impianti e strutture turistiche, agrituristiche, agrisociali, e per il tempo libero, così come gestire malghe in forma diretta per conto dei consorziati;
- favorire l'accrescimento ed il miglioramento professionale ed imprenditoriale dei propri associati, valorizzandone le esperienze e le conoscenze, anche promuovendo e realizzando attività di aggiornamento e formazione;
- prestare servizi di assistenza e di consulenza tecnica ai soci consorziati nelle materie rientranti nell'oggetto sociale o a questo connesse;
- svolgere ricerca, sperimentazione, divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, dell'agricoltura sociale, del turismo e delle risorse energetiche, offrendo percorsi formativi e di aggiornamento ;
- svolgere attività di consulenza su temi specifici inerenti i problemi del territorio in ambito agro-silvo-pastorale, idrogeologico, naturalistico, turistico-ricreativo e sociale;
- prestare alle imprese consorziate servizi di assistenza e di consulenza tecnica nelle materie rientranti nell'oggetto consortile o a questo connesse;
- partecipare a organismi (associativi, consortili, societari) aventi lo stesso oggetto o finalità del CONSORZIO;
- predisporre programmi, piani operativi, studi di fattibilità, progetti di massima ed esecutivi;
- supportare le Amministrazioni Comunali nella gestione dei patrimoni agrisilvopastorali, per il raggiungimento di una maggiore efficienza di sistema;
- approfondire la conoscenza del territorio e delle problematiche ad esso connesse in modo da svolgere un'azione il più possibile organica ed incisiva, in particolare rivolta a valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale presente nel territorio interessato e promuovere una politica di difesa e valorizzazione del suolo tramite l'utilizzo di piani di manutenzione specifici.

2 - Il CONSORZIO può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o utili per il perseguimento dell'oggetto consortile, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto.

3 - Il CONSORZIO può altresì partecipare direttamente, senza particolari formalità, ad "Associazione Temporanea d'Imprese o di scopo" per la gestione e lo sviluppo di iniziative d'interesse proprio, volte al rafforzamento del sistema produttivo, di trasformazione e commercializzazione delle produzioni dei soci.

4 - Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta di risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa vigente in materia.

Art.5 - FUNZIONI

Nell'attività di perseguimento degli scopi, il CONSORZIO attraverso il suo organo amministrativo deve:

- a) esercitare tutte le funzioni necessarie per la cura degli interessi generali, definiti dallo scopo come indicato nel presente statuto e attuato da delibere dell'assemblea dei consorziati;
- b) identificare con un logo distintivo del CONSORZIO con cui i consorziati possono contrassegnare i prodotti e i servizi da essi resi nell'ambito della loro attività d'impresa;
- c) esplicitare tutti gli incarichi e le attività inerenti alla partecipazione a bandi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia, dell'UTI (Unione Territoriale Intercomunale) e dei Comuni.
- d) vigilare in ogni fase del mercato affinché la produzione di prodotti e servizi avvenga conformemente allo scopo del consorzio;
- e) esercitare e promuovere azioni avanti a qualsiasi organo o giudice, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia dell'attività consortile;

- g) rappresentare anche temporaneamente e possibilmente senza ulteriori formalità, le imprese consorziate per svolgere compiti e funzioni nell'ambito di applicazione dei Regolamenti Comunitari per il sostegno allo Sviluppo Rurale nelle diverse articolazioni di carattere regionale e locale;
- h) curare l'accesso ad eventuali fonti di finanziamento messe a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dallo Stato, dalla Unione Europea o da eventuali altri enti, per la cura, l'utilizzo e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio, inclusa la costruzione e/o manutenzione di eventuali infrastrutture (strade, piste forestali, viali tagliafuoco, piazzali).

Il CONSORZIO agirà nell'interesse dei consorziati ma non in rappresentanza degli stessi se non previa specifica autorizzazione e o manifestazione di interesse da parte degli stessi.

TITOLO II

Art.6 - CONSORZIATI

Possono partecipare al CONSORZIO imprenditori individuali o collettivi (con o senza personalità giuridica) se operanti nei settori indicati all'art.4 del presente statuto, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni di Arba, Andreis, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio e Vivaro ed operanti nel settore agro-silvo-pastorale o che svolgano comunque attività di interesse per lo sviluppo degli scopi consorziali.

Art.7 - DOMANDA D'AMMISSIONE

La domanda d'ammissione al CONSORZIO deve essere presentata per iscritto e deve contenere:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza del richiedente imprenditore individuale, della ragione sociale o denominazione, sede della società o ente collettivo richiedente e numero di iscrizione nel Registro delle imprese, nonché cognome nome e data di nascita del legale rappresentante;
- b) la visura camerale attestante l'iscrizione dell'imprenditore individuale o della società o dell'ente collettivo nel Registro delle Imprese o documento equipollente;
- c) la sottoscrizione dell'imprenditore richiedente o del legale rappresentante della società richiedente;
- d) la dichiarazione che il richiedente ha esaminato ed ha piena conoscenza dello Statuto, della Carta Etica e dei Regolamenti del CONSORZIO e che s'impegna a rispettare, nonché ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'accoglimento della domanda, facendo diventare effettiva l'appartenenza al CONSORZIO, dopo il versamento della quota d'iscrizione, con l'inserimento nel Libro dei Consorziati.

In caso di trasferimento dell'azienda a qualunque titolo ai sensi dell'art.2610 c.c. l'avente causa subentra nel contratto di consorzio. Si applica anche il secondo comma del medesimo articolo. Identica disciplina è prevista quando per qualsiasi motivo, anche parzialmente, si verifica un mutamento nella compagine sociale di una società consorziata.

Art.8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I Consorziati hanno l'obbligo di:

- a) versare le quote di iscrizione e di reinscrizione o contributo annuale come determinate dall'assemblea dei consorziati;
- b) apporre sugli imballi, su richiesta del CONSORZIO i contrassegni relativi del CONSORZIO;
- c) osservare lo Statuto, i regolamenti disciplinari emanati dal CONSORZIO, attenendosi e uniformandosi alle delibere eventualmente integrate dall'Assemblea dei Consorziati;

- d) conformarsi, nell'esecuzione dei lavori affidati, all'azione di coordinamento del consorzio e rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dallo stesso, nonché gli obblighi da questi assunti nei confronti dei committenti; per i lavori appaltati o in corso di trattativa i consorziati sono obbligati ad intrattenere rapporti con i committenti esclusivamente tramite il CONSORZIO;
- e) prestare agli organi consortili, ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, le finalità e gli scopi del CONSORZIO, astenendosi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza e l'attività dello Stesso;
- f) aderire e osservare i principi guida esplicitati nella "Carta Etica" Consortile.

Art.9 - DIRITTI DEL CONSORZIATO

I Consorziati hanno diritto:

- a) di partecipare all'attività consortile;
- b) di fruire dell'assistenza del CONSORZIO in tutte le materie previste dal presente Statuto;
- c) di esprimere il proprio voto nelle Assemblee come previsto nel presente Statuto;
- d) di partecipare all'elezione delle cariche come votante e come votato (nel caso di società o ente collettivo, avrà diritto di essere votato il suo legale rappresentante);
- e) di utilizzare i segni identificativi del consorzio.

Art.10 – RECESSO ED ESCLUSIONE

E' consentito ai Consorziati di recedere liberamente dal CONSORZIO solo con effetto dopo tre anni dalla data d'ammissione, ma sempre fatta salva la possibilità di recedere in qualsiasi momento per giusta causa, e con dichiarazione scritta fatta pervenire all'organo amministrativo almeno 120 (centoventi) giorni prima dalla data di efficacia del recesso.

Il Consorziato può essere escluso dal consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

- a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e quando con la sua condotta rechi pregiudizio all'attività del CONSORZIO al suo prestigio danneggiandone l'opera;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o che abbia perso i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- c) sia dichiarato fallito ovvero assoggettato a procedura concorsuale;
- d) disattenda, se pur formalmente richiamato, i principi della Carta Etica del CONSORZIO.

Contro le decisioni di esclusione è possibile proporre opposizione introducendo entro 30 giorni dalla data di comunicazione di esclusione il Giudizio Arbitrale di cui al successivo art 21.

Il Consorziato receduto o escluso ha diritto alla restituzione della quota di capitale versata soltanto al termine del consorzio e sarà comunque tenuto a risarcire eventuali danni accertati.

TITOLO III

Art.11 - PATRIMONIO DEL CONSORZIO E FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è formato:

- da quote di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) ciascuna, o di diverso ammontare come stabilito dall'assemblea dei consorziati, quota che ogni consorziato è tenuto a versare al momento della sua ammissione. Ogni socio è inoltre tenuto a versare annualmente un contributo associativo come determinato dall'assemblea dei consorziati.

Per far fronte a tutte le spese di funzionamento i consorziati sono tenuti a corrispondere al CONSORZIO un contributo in percentuale sull'entità dei lavori eventualmente procurati dal CONSORZIO ed appaltati a ciascuno nella misura fissata dal regolamento o convenzioni interne.

Per la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dal CONSORZIO si fa espresso riferimento all'art.2615 c.c..

Il CONSORZIO non realizza utili da distribuire ai soci. I vantaggi sono attribuiti ai soci in forma mutualistica. Il Patrimonio del CONSORZIO è costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi o in previsione dei futuri oneri e si compone:

- a) dal fondo consortile;
- b) dalle somme accantonate, con gli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con idonea delibera e dai regolamenti;
- c) da versamenti, erogazioni, contributi straordinari anche di terzi, sotto forma di denaro e beni in natura;
- d) dai beni acquistati con le disponibilità del CONSORZIO allo scopo di perseguire gli scopi consortili.

Art.12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2615 bis c.c. redige e deposita nel Registro delle Imprese la situazione patrimoniale del CONSORZIO (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa).

Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nella stessa assemblea il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dei consorziati lo schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio.

TITOLO IV

Art.13 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del CONSORZIO:

- a) l'Assemblea dei Consorziati (organo di base, del quale fanno parte tutti i consorziati);
- b) il Consiglio di Amministrazione (composto da cinque o sette consorziati, secondo le disposizioni dell'assemblea che li nomina, compresi il Presidente e il Vice Presidente).

Art.14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Possono partecipare alle assemblee con diritto di discutere e deliberare tutti i Consorziati iscritti prima di due mesi dalla data di convocazione dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota annuale consortile.

Il Consorziato può delegare un altro Consorziato o il coniuge o un parente in linea retta, tramite delega scritta. Ogni Consorziato può ricevere una sola delega.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).

Le Assemblee, ordinarie o straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in base a delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero quando ne facciano richiesta almeno il 20% (venti per cento) dei consorziati.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data della convocazione alla sede di tutte le imprese consorziate o al domicilio da esse comunicato per iscritto o per posta elettronica all'indirizzo PEC di ciascun consorziato, o comunque con qualsiasi altro mezzo che permetta l'attestazione dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal Vice-Presidente o in assenza di questi da persona nominata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario per la verbalizzazione della stessa, scelto anche tra non consorziati.

Tutte le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, si effettueranno sempre in forma palese e le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Le Assemblee, ordinarie o straordinarie, sono regolarmente costituite, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega tre quarti dei Consorziati, mentre in seconda convocazione l'assemblea ordinaria si costituisce con qualsiasi numero di consorziati, mentre l'assemblea straordinaria si costituisce con la maggioranza dei consorziati.

Le Assemblee ordinarie deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto della maggioranza dei consorziati.

Art.15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo anche del CONSORZIO;
- b) l'approvazione del progetto di bilancio preventivo annuale di spesa elaborato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) l'elezione, ogni tre anni, del Consiglio di Amministrazione, comprese le cariche del Presidente ed del Vicepresidente; a tale scopo dieci giorni prima delle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione pubblicherà presso la Sede del CONSORZIO l'elenco dei nomi dei Consorziati, nonché le disponibilità date a ricoprire le cariche Istituzionali;
- d) la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione cessati prima della scadenza del loro mandato e salvo quanto previsto dal primo comma dell'art.2386 c.c.;
- e) la misura delle varie quote di iscrizione/ammissione e del contributo e quota di reinscrizione;
- f) su ogni questione attinente alla gestione del CONSORZIO e non devoluta dal presente Statuto e comunque sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art.16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) l'adozione, l'applicazione e le modificazioni dei Regolamenti Disciplinari, nonché dalla "Carta Etica", quest'ultima a meno che non venga separatamente sottoscritta da tutti i consorziati;
- c) la proroga della durata o scioglimento anticipato del CONSORZIO;
- d) la nomina e i poteri dei liquidatori.

Art.17 - COMPOSIZIONE COMPETENZE CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette Amministratori, compreso il Presidente e il Vicepresidente, secondo la deliberazione dell'assemblea che lo nomina. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di rinuncia all'ufficio da parte di un amministratore questi deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato. Se vengono a mancare, anche per rinuncia, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea. Se però viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione di tutti coloro che sono mancati e non sono stati nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o in altro luogo della regione Friuli Venezia Giulia come indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo nonché l'ordine del giorno e deve essere inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data della convocazione al domicilio comunicato, per iscritto o per posta elettronica all'indirizzo PEC di ciascun consigliere, o comunque con qualsiasi altro mezzo che permetta l'attestazione dell'avvenuto ricevimento. Le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza dei consiglieri nominati. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione, essendogli riservato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente Statuto non riservino alla specifica competenza dell'Assemblea sei Consorziati.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, è compito del Consiglio di Amministrazione di:

- a) assumere i dipendenti del consorzio, compreso il Direttore Generale, ai quale potrà attribuire particolari compiti direttivi e determinare i loro compensi e tutte le norme e le modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni affidate;
- b) istruire le domande dirette e dei consorziati al fine di ottenere incarichi e commissioni;
- c) provvedere alla gestione del fondo consortile e del patrimonio sociale;
- d) vigilare sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai consorziati;
- e) deliberare sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei consorziati;
- f) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- g) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e compiere tutti gli atti delegati dall'Assemblea generale e predisporre le Procedure interne;
- h) predisporre la situazione patrimoniale consuntiva (composta da stato patrimoniale conto economico e nota integrativa) del consorzio, nonché la proposta di conto preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- i) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive;
- l) fare operazioni col debito pubblico e con ogni altro ufficio pubblico o privato;
- m) conservare i libri e le scritture contabili obbligatori per legge, nonché il libro dei consorziati nel quale dovranno essere iscritti tutti i consorziati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere riportati i verbali delle stesse, anche eventualmente redatti per atto pubblico, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nel quale riportare i verbali del Consiglio di Amministrazione;
- n) stipulare mutui passivi a breve, medio e lungo termine, anche con garanzia ipotecaria;
- o) più in generale, compiere tutte le operazioni ed autorizzare la stipulazione di tutti gli atti e contratti anche di straordinaria amministrazione ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili.

Art.18 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del CONSORZIO anche in giudizio. Presiede l'Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione; nomina, il Segretario delle riunioni per la loro verbalizzazione anche tra persone non consorziate.

Art.19 - IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente quando non presente o impossibilitato, espletandone le funzioni in sua vece e la sua firma farà prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

TITOLO V

Art.20 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE DEL RESIDUO NETTO

Il CONSORZIO si scioglie in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto nonché per delibera dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie. In caso di scioglimento del CONSORZIO, l'Assemblea dei Consorziati dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Essi rappresentano il CONSORZIO anche in giudizio. Le spese di liquidazione graveranno sul Fondo Consortile; mentre per l'eventuale eccedenza, saranno a carico pro-quota dei Consorziati. I liquidatori al termine delle operazioni di liquidazione provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione alle quote versate.

Art.21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, salvo quelle non compromettibili in arbitri, dovesse insorgere fra i Consorziati ed il CONSORZIO, in ordine all'attuazione ed interpretazione del presente Statuto, nonché quelle derivanti da deliberazioni e/o atti della Assemblea e degli Organi di Amministrazione, sarà di esclusiva competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitro dovrà attenersi alle norme d'equità e depositare il lodo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina, salvo proroga disposta dalle parti. L'arbitro giudicherà senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio. Il lodo non sarà impugnabile.

Art.22 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia consortile.